

D.Lgs. N. 81/2015: NUOVE COMUNICAZIONI DOVUTE DA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI RELATIVE A CIASCUNA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO

Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo co. 3, art. 49, D.Lgs. n. 81/2015, relativo all'obbligo di comunicare alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) alcuni dati del lavoratore (accessorio) almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, si pone la questione di comprendere quali siano i soggetti committenti tenuti a tale adempimento.

La norma così si esprime:

"I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni".

La norma, dunque, non riguarda tutti i committenti, ma solo gli "imprenditori" (agricoli e non) e i "professionisti".

Certamente non possono essere qualificati imprenditori i committenti che non esercitano alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo (dunque, tutti i soggetti che non possiedono Partita IVA).

Altrettanto deve dirsi dei soggetti che, analogamente alle persone fisiche, **possono avere una sfera commerciale e una sfera non commerciale ed impiegano un lavoratore all'interno delle attività appartenenti alla sfera non commerciale** (per la parrocchia: colui che provvede alla cura della chiesa, alla pulizia degli ambienti parrocchiali, l'educatore retribuito in oratorio ...).

Per quanto riguarda i lavoratori impiegati nella sfera commerciale si dovrebbe ritenere che siano soggetti alla nuova disposizione del co. 3. Tuttavia la soluzione adottata dall'INPS per una precedente analoga questione induce a conclusioni diverse. Si tratta della previsione del co. 1, art. 48 che, in riferimento al limite del compenso erogabile a ciascun lavoratore, distingue tra committenti imprenditori o professionisti e gli altri committenti:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma".

Per verificare che il committente imprenditore o professionista non superi tale importo l'INPS chiede di sottoscrivere in via telematica un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000, il cui contenuto è il seguente

L'ISTITUTO INPS COMUNICA DATE E ANALISI CONCORSI E GARE MODULISTICA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CONTATTI

Informazioni Servizi Online

HOME > SERVIZI > LAVORO ACCESSORIO

ULTIMO ACCESSO: 26/04/2016 16:36 MODIFICA CONTATTI MODIFICA PIN < INDIETRO

Prestazioni di tipo accessorio

'SMNLN267801C1395' opera come Legale Rappresentante del committente con Partita IVA: '80043530155'

Autocertificazione committente persona giuridica

Attenzione! Per poter procedere è necessario inserire l'autocertificazione attestante la qualità di imprenditore, non imprenditore, libero professionista

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, che l'azienda con Partita IVA **80043530155** appartiene alla tipologia di seguito selezionata:

- Attività imprenditoriale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2082 c.c.)
- Attività di libero professionista
- Attività non imprenditoriale

LISTA ENTI (*)

- Committenti pubblici
- Ambasciate
- Partiti e movimenti politici
- Gruppi parlamentari
- Associazioni sindacali
- Associazioni senza scopo di lucro
- Chiese o associazioni religiose
- Fondazioni che non svolgono attività d'impresa
- Condomini
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
- Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.
- Altro

INSERISCI AUTOCERTIFICAZIONE Ricorda in seguito

Come si può notare non si deve considerare imprenditore – limitatamente alla normativa del lavoro accessorio – chi, pur essendo titolare di partita IVA, rientra tra alcune tipologie di soggetti:

1. Committente pubblico
2. Ambasciate
3. Partiti e movimenti politici
4. Gruppi parlamentari
5. Associazioni sindacali
6. Associazioni senza scopo di lucro
7. Fondazioni che non svolgono attività d'impresa
8. Condomini
9. Associazioni e società sportive dilettantistiche
10. Associazioni di volontariato e i Corpi volontari
11. Chiese ed associazioni religiose
12. Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde, AVIS, ecc.
13. Altro.

Pertanto si deve ritenere che ad oggi, considerato che la Circolare 1 del 17 ottobre 2016 del INL (Istituto Nazionale Lavoro) non modifica l'ambito dei soggetti che devono essere considerati imprenditori – limitatamente alla questioni relative al lavoro accessorio – **le parrocchie (e gli altri enti ecclesiastici) e le associazioni civili senza scopo di lucro che gestiscono, per esempio, una scuola, il bar parrocchiale, il cine-teatro, la casa per ferie (ed ogni altra attività economica) sono esplicitamente considerati "non imprenditori"** e, dunque, ad essi non si applica la nuova disposizione circa la comunicazione preventiva dell'attivazione di un rapporto di lavoro accessorio di cui al co. 3, art. 49, D.Lgs. n. 81/2015.

L'esclusione delle parrocchie dal nuovo obbligo di denuncia alla DTL è stata confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva - con [Nota n. 0020137](#) del 2 novembre scorso (in particolare si veda FAQ n. 7).

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale